

TI_GERICHTE 12.2018.90 vom 12. November 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-11-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2018.90

FR: TI_GERICHTE 12.2018.90 du 12 novembre 2019

IT: TI_GERICHTE 12.2018.90 del 12 novembre 2019

Erwägungen

E. 3

Nel merito, il primo giudice ha stabilito che l'atto pubblico di costituzione di usufrutto di cui al doc. rich. III non è un contratto di donazione, per cui ad esso non è applicabile l'art. 249 CO. In primo luogo, l'atto pubblico necessario per la donazione immobiliare deve indicare chiaramente le parti, la volontà di donare e di ricevere e l'oggetto della donazione, mentre l'atto siglato dalle parti si intitola inequivocabilmente "Costituzione di usufrutto" e non menziona in alcun modo il termine "donazione", né esplicita una volontà di donare e di ricevere, non essendo la dicitura "a titolo gratuito" sufficiente a tal proposito. Già a livello formale l'atto pubblico dev'essere qualificato quale contratto sui generis di costituzione di servitù. In secondo luogo, essendo l'usufrutto di carattere strettamente personale, esso non è cedibile né trasferibile e non può dunque essere oggetto di un contratto di donazione. Inoltre, AP 1 non era titolare di un diritto di usufrutto, per cui non avrebbe nemmeno potuto donare l'esercizio di tale diritto (cfr. art. 758 CC).

E. 4

L'appellante contesta i suddetti accertamenti. Osserva innanzitutto che la donazione può avere per oggetto un diritto reale immobiliare, compreso dunque l'usufrutto (cfr. art. 242 cpv. 2 e art. 243 cpv. 2 CO), la cui costituzione a favore di un terzo presuppone un contratto traslativo di diritti quali la compravendita, la donazione o la permuta. Peraltro, la mancata trasferibilità del diritto di usufrutto è una limitazione che vale unicamente nei confronti dell'usufruttuario; ciò non impedisce a un proprietario, avente la piena potestà di un fondo e dunque anche naturalmente il diritto all'usufrutto, di costituirlo in favore di un terzo a titolo gratuito quale donazione. Inoltre, nel contratto in questione, indipendentemente dal suo titolo, vi sarebbero tutti gli elementi tipici della donazione immobiliare: un atto pubblico ai sensi dell'art. 243 cpv. 2 CO, le tipiche espressioni del contratto di donazione (quali la promessa del donante e l'accettazione del donatario), la costituzione "a titolo gratuito, senza corrispettivo alcuno" e la pattuizione di oneri a carico del donatario ai sensi dell'art. 245 CO. In virtù di tale contratto, AO 1 si sarebbe considerevolmente arricchito senza fornire in cambio alcuna controprestazione. In ogni caso, anche volendo considerare l'atto pubblico quale un contratto sui generis, esso avrebbe elementi preponderanti tipici di una donazione, per cui si imporrebbe l'applicazione perlomeno in via analogica dell'art. 249 CO, a protezione della posizione della donante verso comportamenti contrari a doveri morali e giuridici del donatario.

E. 5

Per quanto riguarda le caratteristiche del contratto di donazione e il suo contenuto obbligatorio, si rinvia a quanto correttamente esposto dal primo giudice ai consid. 6 e 7 dell'impugnata sentenza. Basti qui ricordare che, per ammettere una donazione, deve

esserci una corrispondente volontà (animus donandi), ovvero lo scopo del contratto deve essere quello di arricchire la persona beneficiata, e che l'attrice nel caso concreto, facendo valere dei diritti derivanti da una donazione, sopporta l'onere della prova (art. 8 CC).

E. 6

Come già osservato dal Pretore, oggetto di una donazione possono anche essere dei diritti reali limitati (v. Tercier/Bieri/Carron , *Les contrats spéciaux*, 2016, p. 203, n. 1490 e p. 208, n. 1526; Baddeley in: Thévenoz/Werro [ed.], *Commentaire Romand CO I*, 2. ed., n. 17 ad art. 239 CO e n. 10 ad art. 242 CO; Guhl/Koller , *Die Schenkung*, in: Guhl/Koller/Schnyder/Druey [ed.], *Das Schweizerische Obligationenrecht*, 9. ed., p. 397, n. 14), che comprendono pure l'usufrutto. Tuttavia, essendo quest'ultimo diritto non trasferibile e non potendo dunque esso, una volta costituito a favore di un terzo, essere donato, l'unico contratto che potrebbe essere considerato quale donazione è quello stesso della sua costituzione. Ora, dottrina e giurisprudenza relative alla qualifica del contratto costitutivo di una servitù non sono unanimi.

E. 6.1

Per alcuni autori, esso è un contratto innominato sui generis , siccome non mira tanto a trasmettere, quanto invece a costituire un diritto (v. Liver in: Gauch/Schmid [ed.], *Zürcher Kommentar*, Band VI, n. 54 ad art. 732 CC; Steinauer , *Les droits réels*, 4. ed., Tome II, p. 418, n. 2229b; Schmid/Hürlimann-Kaup , *Sachenrecht*, p. 362, n. 1244). Le norme applicabili a tali contratti vanno determinate concretamente in ogni singola fattispecie a dipendenza del contratto e dei suoi elementi (v. ad esempio DTF 118 II 157, consid. 2c). Altri autori invece sostengono che il negozio necessario per l'acquisizione di una servitù è in realtà, a livello obbligazionale, una compravendita, una permuta, una donazione o un altro contratto previsto nella parte speciale del Codice delle obbligazioni, per cui si impone l'applicazione delle corrispondenti norme (Liver , op. cit., n. 49 ad art. 732 CC e riferimenti ivi citati).

E. 6.2

In talune decisioni, il Tribunale federale ha menzionato la tematica, senza tuttavia approfondire la possibilità di qualifica di un contratto di costituzione di usufrutto quale donazione. Nella DTF 93 II 185 (consid. 4) ha lasciato irrisolta la questione a sapere se un contratto di costituzione di servitù dietro controprestazione costituisce una compravendita o un contratto innominato. Nella DTF 114 II 36 (consid. 2) ha evidenziato che il contratto costitutivo di servitù in questione, che attribuiva all'ente pubblico un diritto di passo a titolo gratuito, aveva carattere di donazione. Nella DTF 117 II 26 (consid. 3), relativa a un posto di parcheggio, ha osservato che il contratto costitutivo di servitù necessita l'atto pubblico se equivale a una promessa di donazione.

E. 6.3

Ad ogni modo l'assenza di una controprestazione, ad esempio di un corrispettivo, in un contratto non sempre implica la presenza di un animus donandi (cfr. Liver , op. cit., n. 46 e 80 seg. ad art. 732 CC), né si deve scordare che la costituzione di un usufrutto in favore di un terzo implica di principio per quest'ultimo anche degli oneri non indifferenti (segnatamente spese di manutenzione ordinaria e di amministrazione della cosa, interessi ipotecari, imposte e premi assicurativi, cfr. art. 765-767 CC).

E. 7

Nella fattispecie, come già osservato dal Pretore e contrariamente a quanto sostiene l'appellante, i termini utilizzati nel contratto inducono ad escludere, piuttosto che ad ammettere, una donazione: il documento parla di usufrutto e non contiene alcun termine quali " donazione ", " promessa ", " donante " o " donatario ". Certamente, un contratto va giudicato secondo la vera e concorde volontà dei contraenti (art. 18 CO), ma va pure ricordato che un atto pubblico va apprezzato con maggiore rigore e che i termini redatti da un notaio hanno maggiore fedefacenza (v. anche art. 9 CC). Non si vede dunque come l'atto pubblico, a livello formale, possa essere considerato un contratto di donazione. Anche gli oneri ivi contenuti sono quelli tipici dell'usufrutto previsti espressamente dagli art. 765-767 CC, piuttosto che dall'art. 245 CO. Una clausola affine al contratto di donazione potrebbe essere quella ove è stabilita la gratuità dell'atto, e meglio l'assenza di un corrispettivo. Come accennato, ciò non significa tuttavia forzatamente che il negozio è stato inteso quale liberalità nei confronti di AO 1, o che non sia mai avvenuta una controprestazione. Un'applicazione analoga dell'art. 249 CO dev'essere dunque valutata considerando il contesto in cui è stato concluso il negozio.

E. 8

A tal proposito, in prima sede AO 1 ha osservato che la donazione dell'immobile da _____ C_____ a AP 1 è avvenuta per mettere al sicuro l'immobile (considerati i debiti di _____ C_____), che egli stesso ha pagato taluni di questi debiti, anche per eliminare le restrizioni alla facoltà di disporre iscritte sul fondo e permettere la donazione, che il debito ipotecario è stato aumentato e che egli è divenuto usufruttuario per la necessità di divenire garante dei debiti ipotecari, su richiesta della banca (risposta 18 maggio 2015, p. 10, duplica 4 novembre 2015, p. 6 e conclusioni 16 marzo 2018, p. 10; v. anche risposta all'appello, p. 5-8 e 18-19). Da parte sua, AP 1 ha invece esposto le argomentazioni pure contenute nell'appello (v. sopra consid. 4) e ha osservato che AO 1 non ha mai fatto alcuna prestazione in suo favore né i suoi asseriti versamenti in favore di _____ C_____ sono stati dimostrati. Quest'ultimo nel suo verbale 21 marzo 2017 (p. 4-5) ha peraltro contestato la presenza di restrizioni della facoltà di disporre sul fondo al momento della donazione, come pure la ricezione di somme di denaro da parte del genero. Inoltre, al momento in cui sarebbero avvenuti tali asseriti versamenti da parte di AO 1, la donazione era già avvenuta (replica 30 settembre 2015, p. 7-9 e conclusioni 20 marzo 2018, p. 7-12).

E. 8.1

Ora, è pacifico che nel periodo qui di rilievo (2006-2007) _____ C_____ era gravato da svariate esecuzioni (doc. rich. I e II). Inizialmente, sul fondo era iscritta una cartella ipotecaria al portatore di fr. 400'000.- in favore di _____ SA, mentre fra il 2006 e l'inizio del 2007 su di esso sono state annotate due restrizioni della facoltà di disporre per fr. 74'764.25 e fr. 63'858.50 oltre interessi, dovute a debiti del proprietario, che ostavano al trapasso per donazione del fondo da questi alla figlia, concordato tramite atto pubblico 30 novembre 2006. Tali debiti sono stati saldati con versamenti provenienti dal conto congiunto dei coniugi n. 29188.78 a fine dicembre 2006 (ordine di pagamento firmato da entrambi i coniugi) e a inizio 2007 (ordine di pagamento firmato dal solo AO 1), cosicché le restrizioni hanno potuto essere eliminate e l'iscrizione della donazione ha potuto essere postulata in data 29 marzo 2007 (doc. rich. III). Contestualmente, fra la fine del 2006 e l'inizio del 2007, _____ SA ha trasferito alla Banca _____ la cartella ipotecaria al portatore di fr. 400'000.- gravante la particella in primo grado a seguito del

saldo del relativo debito ipotecario (fr. 338'000.-), e venivano emesse ulteriori due cartelle ipotecarie di secondo e terzo grado di fr. 100'000.- e fr. 400'000.- in favore della Banca _____. Conseguentemente, il diritto di usufrutto di AO 1 è stato relegato al quarto grado, e gli oneri a lui incombenti sono stati estesi pure a tali debiti ipotecari (doc. rich. III e IV).

E. 8.2

Ma vi sono da considerare pure ulteriori elementi. Come rettamente osservato dall'appellato (risposta 29 agosto 2018, p. 8 e 13), dal doc. 3.4 (p. 1) risulta che AP 1 nel 2009 ha dichiarato, dinnanzi alle autorità francesi, di aver concesso al marito l'usufrutto in cambio del pagamento delle spese relative a questo immobile. Nello scritto di cui al doc. 3.8, riguardante una procedura pendente presso il giudice francese, l'avv _____, già patrocinatore di AP 1, asseriva che "... la banque a exigé, pour permettre la donation de dit bien à Mme. _____ dans le cadre du transfert de propriété, que l'époux, M. _____ devienne « co-solidaire » de l'hypothèque; et pour se faire, Mme. _____ a du lui accorder l'usufruit...", e anche "M. _____ a l'usufruit uniquement en garantie d'un crédit solidaire (c'est la «cause» du contrat)". La stessa AP 1, nel suo verbale del 14 novembre 2016 (p. 5), ha dichiarato: "Affinché fosse possibile che la Banca _____ saldasse il debito ipotecario esistente sull'immobile, versando il corrispettivo _____ che era il creditore ipotecario di mio padre, la Banca _____ stessa chiese che mio marito ottenesse da me l'usufrutto sull'immobile. Solo così avrebbero finanziato l'operazione". In sintesi risulta che, per concretizzare la donazione del fondo, le parti coinvolte necessitassero un finanziamento da parte della banca _____, e che è stata la banca stessa a porre quale condizione l'istituzione dell'usufrutto in favore di AO 1, affinché si assumesse l'onere di pagare gli interessi sul debito. Pertanto, nell'atto stipulato non è ravvisabile alcun animus donandi, e meglio non risulta che il contratto sia stato concluso allo scopo di compiere una liberalità nei confronti di AO 1, bensì si è inserito in un complesso negozio volto a permettere la trasmissione del fondo dal padre alla figlia.

E. 9

. Da tutti questi elementi discende non solo che l'atto pubblico in questione non può essere formalmente considerato una donazione, ma anche che in tale contratto non sono ravvisabili affinità tali con la donazione da giustificare un'applicazione analoga dell'art. 249 CO, per cui le censure appellatorie devono essere respinte e la decisione pretorile confermata in tal senso.

E. 10

L'appello in ogni caso non avrebbe miglior sorte anche qualora si volesse ammettere l'applicazione dell'art. 249 CO.

E. 11

L'appellante osserva che il motivo di revoca consisterebbe nella grave violazione degli obblighi di mantenimento da parte di AO 1, che da settembre 2010 non rispetterebbe il suo obbligo di pagamento mensile di € 300.- in favore dei figli stabilito dal giudice francese, e dal 1. marzo 2014 (momento in cui la violazione degli obblighi familiari sarebbe divenuta grave) nemmeno l'obbligo di pagamento mensile di fr. 2'434.- stabilito dal Pretore di Locarno, ritenuto che tale mancato pagamento ha trovato un riscontro nella sua decisione 24 maggio 2018 nell'inc. OR.2016.11 (incarto che l'appellante richiama, chiedendo

l'ammissione agli atti della decisione) e che la questione è pure oggetto di un procedimento penale (doc. HH). L'appellato si oppone, osservando che i suoi obblighi derivanti dall'accordo 27 febbraio 2008 sarebbero decaduti e che egli ha pagato o compensato eventuali contributi arretrati, evidenziando in ogni caso le violazioni commesse dalla controparte e la prescrizione dell'azione di revoca. Egli ha pure prodotto l'appello da lui inoltrato avverso la citata decisione 24 maggio 2018, chiedendo pure l'assunzione degli atti relativi al procedimento penale menzionato dalla controparte e avanzando una richiesta di informazioni scritte presso il _____ relativamente alla procedura ivi pendente, richiesta respinta dal giudice di prima sede.

E. 12

Giusta l'art. 249 CO, trattandosi di donazione manuale o di promessa già eseguita il donante può revocare la donazione e farsi restituire la cosa donata, in quanto il donatario ne sia ancora arricchito, segnatamente quando il donatario abbia commesso un grave reato contro il donante o contro una persona a lui intimamente legata (cifra 1) oppure quando abbia gravemente contravvenuto ai suoi obblighi di famiglia verso il donante o verso una persona appartenente alla famiglia del medesimo (cifra 2). Dal momento che i motivi di revoca previsti dall'art. 249 cifre 1 e 2 CO ricalcano quelli di diseredazione elencati all'art. 477 CC, che sono consapevolmente stati ripresi dal legislatore, i principi giurisprudenziali sviluppati a proposito di tale norma sono applicabili, *mutatis mutandis*, anche all'art. 249 CO (DTF 4A_171/2011 del 9 giugno 2011, consid. 4; DTF 113 II 252, consid. 4a). Ne consegue che la gravità della mancanza allegata dipende dall'insieme delle circostanze oggettive e soggettive del caso di specie, quali possono essere il comportamento e un'eventuale concolpa del donante, il contesto nel quale vivono i diretti interessati, la portata del pregiudizio arrecato ai sentimenti del donante e della famiglia nonché i rapporti personali tra le parti (DTF 106 II 304, consid. 3b e 3d; Vogt in: Honsell/Vogt/Wiegand [ed.], Basler Kommentar OR I, 6. ed., n. 9 seg. ad art. 249 CO; Baddeley, op. cit., n. 14 seg. ad art. 249 CO). Il motivo di revoca previsto dall'art. 249 cifre 1 e 2 CO è pertanto dato quando il donatario, per propria colpa, illecitamente e in modo oggettivamente e soggettivamente grave, abbia commesso un reato o abbia violato una norma del diritto di famiglia. L'atto considerato deve infine avere avuto come effetto di compromettere gravemente i rapporti tra le parti (cfr. DTF 106 II 304, consid. 3a; DTF 76 II 265, consid. 4) e la revoca deve costituire una sanzione adeguata alla colpa. Vista la gravità della sanzione, l'adempimento delle condizioni per ammettere una revoca deve essere apprezzato con un certo rigore (IICCA dell'11 marzo 2014, inc. 12.2013.87, consid. 10.1; IICCA del 2 febbraio 2011, inc. 12.2010.1, consid. 2). La revoca di una donazione può aver luogo entro un anno dal giorno in cui il donatore ne ha conosciuto la causa (art. 251 cpv. 1 CO).

E. 13

Nel caso concreto, l'appellante intravede una grave violazione degli obblighi familiari tale da giustificare la postulata revoca dal momento in cui sono cessati i contributi stabiliti dal Pretore di Locarno (ovvero dal 1. marzo 2014). Tuttavia, considerato che sei anni prima essa ha portato con sé i figli in Francia e in seguito ha avviato, rispettivamente è stata coinvolta in numerose procedure legali, parzialmente già menzionate al consid. D (al quale si rinvia), ove è stata pure accertata la sua violazione dei diritti di visita di AO 1, rispettivamente ove lei stessa ha accusato quest'ultimo di gravi reati contro i loro figli, non solo non si possono attribuire ai coniugi colpe unilaterali, ma la sua richiesta di revoca avviata solamente il 28 ottobre 2014 (mediante istanza di conciliazione), appare in contrasto

con il principio della buona fede (art. 2 CC) e non merita tutela. Peraltro, dalle suddette circostanze si evince che le relazioni familiari tra le parti erano già compromesse ben prima della problematica cui l'attrice si è ora prevalsa, che dunque neppure può essere ritenuta causale ai sensi della giurisprudenza sopra menzionata. Ne consegue che la postulata revoca non potrebbe comunque essere ammessa, ciò che rende superfluo l'esame delle circostanze relative al pagamento dei contributi alimentari, rilevato abbondanzialmente che il richiamo all'inc. OR.2016.11 è già stato ammesso in prima sede nel verbale 8 maggio 2017 (p. 6) e che la relativa decisione pretorile 24 maggio 2018 è stata impugnata da AO 1 innanzi alla prima Camera civile del Tribunale d'appello con parziale successo. La suddetta Camera ha difatti di molto ridimensionato gli importi pretesi da AP 1 con decisione 18 luglio 2019 (inc. 11.2018.73/74), non ancora cresciuta in giudicato a fronte del ricorso al TF inoltrato dallo stesso AO 1.

E. 14

Per questi motivi, le richieste probatorie di seconda sede avanzate dall'appellante, rispettivamente dall'appellato (v. sopra, consid. 11), non possono essere ammesse, in quanto già facenti parte del fascicolo processuale oppure irrilevanti per l'esito della controversia.

E. 15

Infine, con il gravame l'appellante menziona brevemente l'importo di fr. 5'000.- da lei rivendicato quale risarcimento per i danni cagionati all'immobile dalla controparte, e che il primo giudice non le ha riconosciuto per carente quantificazione (p. 14 dell'impugnato giudizio). L'appellante tuttavia si limita genericamente ad affermare che essi sono stati "debitamente accertati" (p. 17 appello), ciò che non assurge a critica sufficiente dell'accertamento pretorile, di qui l'irricevibilità della censura (art. 310 e 311 CPC).

E. 16

Per tutti questi motivi, l'appello deve essere integralmente respinto, con conseguente conferma del giudizio impugnato. Stante l'esito del gravame, non occorre esaminare le contestazioni dell'appellato in relazione a quelle domande di causa della controparte a suo dire non coperte dall'autorizzazione ad agire, rispettivamente alle misure d'esecuzione da questa richieste (risposta all'appello, p. 4-5).

E. 17

Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 70'000.-, accertato dal Pretore in prima sede e qui non criticato, seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 4'000.-. Quanto all'indennità per ripetibili di seconda sede che l'appellante dovrà versare alla controparte, essa può essere determinata, sulla base delle aliquote medie previste dall'art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a RTar e tenuto pure conto delle spese e dell'IVA, in fr. 4'000.-.

E. 18

Contestualmente alla risposta all'appello 29 agosto 2018, AO 1 ha postulato l'ammissione all'assistenza giudiziaria, producendo la documentazione di cui al doc. B e completando la sua istanza con la documentazione trasmessa il 29 aprile 2019 (inc. 12.2018.108). Evidentemente, quale parte vincente sia in prima istanza sia in questa sede, la sua resistenza in lite non poteva dirsi priva di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC). La sua indigenza ai

sensi dell'art. 117 lett. a CPC è già stata constatata dal Pretore (consid. 12 dell'impugnata decisione) come pure dalla ICCA nella già citata decisione 18 luglio 2019 (inc. 11.2018.73/74), e risulta anche in base alla documentazione prodotta in questa sede. La richiesta di ammissione all'assistenza giudiziaria viene dunque accolta. Risultando AO 1 vincente, egli non dovrà pagare alcuna spesa processuale, mentre la remunerazione della sua patrocinatrice, avv. _____, è già di principio coperta dall'indennità ripetibile di fr. 4'000.- in suo favore posta a carico della controparte (v. sopra consid. 17). La patrocinatrice d'ufficio potrà essere adeguatamente remunerata dal Cantone qualora renda verosimile la difficoltà o l'impossibilità di incassare l'indennità ripetibile di fr. 4'000.- presso AP 1 (art. 122 cpv. 2 CPC), previa presentazione della sua nota professionale, che sarà soggetta a tassazione sulla base dei criteri previsti dal RTar (art. 1-6). In tal caso, a pagamento avvenuto, la pretesa passerà al Cantone (art. 122 cpv. 2 in fine CPC). Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: 1. L'appello 18 giugno 2018 di AP 1 è respinto. § Di conseguenza, la decisione 16 maggio 2018 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città è confermata. 2. Le spese processuali della procedura d'appello, pari a fr. 4'000.-, sono a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 4'000.- per ripetibili di seconda sede. 3. La domanda di ammissione all'assistenza giudiziaria 29 agosto 2018 di AO 1 è accolta ai sensi dei considerandi. Quale sua patrocinatrice è designata l'avv.

_____ 4. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

E. 24

maggio 2018 nell'inc. OR.2016.11 (incarto che l'appellante richiama, chiedendo l'ammissione agli atti della decisione) e che la questione è pure oggetto di un procedimento penale (doc. HH). L'appellato si oppone, osservando che i suoi obblighi derivanti dall'accordo 27 febbraio 2008 sarebbero decaduti e che egli ha pagato o compensato eventuali contributi arretrati, evidenziando in ogni caso le violazioni commesse dalla controparte e la prescrizione dell'azione di revoca. Egli ha pure prodotto l'appello da lui inoltrato avverso la citata decisione 24 maggio 2018, chiedendo pure l'assunzione degli atti relativi al procedimento penale menzionato dalla controparte e avanzando una richiesta di informazioni scritte presso il _____ relativamente alla procedura ivi pendente, richiesta respinta dal giudice di prima sede.

12. Giusta l'art. 249 CO, trattandosi di donazione manuale o di promessa già eseguita il donante può revocare la donazione e farsi restituire la cosa donata, in quanto il donatario ne sia ancora arricchito, segnatamente quando il donatario abbia commesso un grave reato contro il donante o contro una persona a lui intimamente legata (cifra 1) oppure quando abbia gravemente contravvenuto ai suoi obblighi di famiglia verso il donante o verso una persona appartenente alla famiglia del medesimo (cifra 2). Dal momento che i motivi di revoca previsti dall'art. 249 cifre 1 e 2 CO ricalcano quelli di diseredazione elencati all'art.

477 CC, che sono consapevolmente stati ripresi dal legislatore, i principi giurisprudenziali sviluppati a proposito di tale norma sono applicabili, *mutatis mutandis*, anche all'art. 249 CO (DTF 4A_171/2011 del 9 giugno 2011, consid. 4; DTF 113 II 252, consid. 4a). Ne consegue che la gravità della mancanza allegata dipende dall'insieme delle circostanze oggettive e soggettive del caso di specie, quali possono essere il comportamento e un'eventuale concolpa del donante, il contesto nel quale vivono i diretti interessati, la portata del pregiudizio arrecato ai sentimenti del donante e della famiglia nonché i rapporti personali tra le parti (DTF 106 II 304, consid. 3b e 3d; Vogtin: Honsell/Vogt/Wiegand [ed.], Basler Kommentar OR I, 6. ed., n. 9 seg. ad art. 249 CO; Baddeley, op. cit., n. 14 seg. ad art. 249 CO). Il motivo di revoca previsto dall'art. 249 cifre 1 e 2 CO è pertanto dato quando il donatario, per propria colpa, illecitamente e in modo oggettivamente e soggettivamente grave, abbia commesso un reato o abbia violato una norma del diritto di famiglia. L'atto considerato deve infine avere avuto come effetto di compromettere gravemente i rapporti tra le parti (cfr. DTF 106 II 304, consid. 3a; DTF 76 II 265, consid. 4) e la revoca deve costituire una sanzione adeguata alla colpa. Vista la gravità della sanzione, l'adempimento delle condizioni per ammettere una revoca deve essere apprezzato con un certo rigore (IICCA dell'11 marzo 2014, inc. 12.2013.87, consid. 10.1; IICCA del 2 febbraio 2011, inc. 12.2010.1, consid. 2). La revoca di una donazione può aver luogo entro un anno dal giorno in cui il donatore ne ha conosciuto la causa (art. 251 cpv. 1 CO).

13. Nel caso concreto, l'appellante intravede una grave violazione degli obblighi familiari tale da giustificare la postulata revoca dal momento in cui sono cessati i contributi stabiliti dal Pretore di Locarno (ovvero dal 1. marzo 2014). Tuttavia, considerato che sei anni prima essa ha portato con sé i figli in Francia e in seguito ha avviato, rispettivamente è stata coinvolta in numerose procedure legali, parzialmente già menzionate al consid. D (al quale si rinvia), ove è stata pure accertata la sua violazione dei diritti di visita di AO 1, rispettivamente ove lei stessa ha accusato quest'ultimo di gravi reati contro i loro figli, non solo non si possono attribuire ai coniugi colpe unilaterali, ma la sua richiesta di revoca avviata solamente il 28 ottobre 2014 (mediante istanza di conciliazione), appare in contrasto con il principio della buona fede (art. 2 CC) e non merita tutela. Peraltro, dalle suddette circostanze si evince che le relazioni familiari tra le parti erano già compromesse ben prima della problematica cui l'attrice si è ora prevalsa, che dunque neppure può essere ritenuta causale ai sensi della giurisprudenza sopra menzionata. Ne consegue che la postulata revoca non potrebbe comunque essere ammessa, ciò che rende superfluo l'esame delle circostanze relative al pagamento dei contributi alimentari, rilevato abbondanzialmente che il richiamo all'inc. OR.2016.11 è già stato ammesso in prima sede nel verbale 8 maggio 2017 (p. 6) e che la relativa decisione pretorile 24 maggio 2018 è stata impugnata da AO 1 innanzi alla prima Camera civile del Tribunale d'appello con parziale successo. La suddetta Camera ha difatti di molto ridimensionato gli importi pretesi da AP 1 con decisione 18 luglio 2019 (inc. 11.2018.73/74), non ancora cresciuta in giudicato a fronte del ricorso al TF inoltrato dallo stesso AO 1.

14. Per questi motivi, le richieste probatorie di seconda sede avanzate dall'appellante, rispettivamente dall'appellato (v. sopra, consid. 11), non possono essere ammesse, in quanto già facenti parte del fascicolo processuale oppure irrilevanti per l'esito della controversia.

15. Infine, con il gravame l'appellante menziona brevemente l'importo di fr. 5'000.- da lei rivendicato quale risarcimento per i danni cagionati all'immobile dalla controparte, e che il

primo giudice non le ha riconosciuto per carente quantificazione (p. 14 dell'impugnato giudizio). L'appellante tuttavia si limita genericamente ad affermare che essi sono stati debitamente accertati (p. 17 appello), ciò che non assurge a critica sufficiente dell'accertamento pretorile, di qui l'irricevibilità della censura (art. 310 e 311 CPC).

-

-

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente

La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.